



ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI

**IVASS**



**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLA BANCA DATI ATTESTATI DI RISCHIO E DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO DI CUI ALL'ART. 134 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTESTATO DI RISCHIO.**

#### **ESITI DELLA PUBBLICA CONSULTAZIONE**

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al "Regolamento recante la disciplina della Banca dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni private - Dematerializzazione dell'attestato di rischio", come illustrato nel documento di consultazione n. 9/2015.

Le osservazioni e le proposte pervenute osservazioni sono riportate nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale o articolo commentato, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS.

Il prospetto allegato è parte integrante del presente documento.

Contestualmente viene pubblicato il Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 con le modifiche apportate al testo posto in pubblica consultazione conseguenti alle osservazioni formulate, laddove condivise.

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 9/2015 – ESITI DELLA PUBBLICA CONSULTAZIONE

### REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLA BANCA DATI ATTESTATI DI RISCHIO E DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO DI CUI ALL'ART. 134 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTESTATO DI RISCHIO.

#### Legenda

Nella prima colonna è indicato l'articolo a cui si riferisce il commento ovvero se si tratta di un commento generale.

Nella seconda colonna è indicato, per ogni articolo, il comma cui si riferiscono i commenti e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella terza colonna è riportato il contenuto del commento pervenuto.

Nella quarta colonna è indicato il nome del soggetto che ha presentato il commento.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta

|    | Articolo | Comma           | Contenuto   | Commentatore | Risoluzione IVASS   |
|----|----------|-----------------|---|--------------|---|
| 1. | Art. 2   | 1               | Alla lettera b, in caso di contraente persona giuridica si suggerisce l'identificazione mediante partita IVA o codice fiscale, analogamente a quanto previsto per le persone fisiche.   | AIBA         | <u>Proposta accolta</u><br><br>L'art. viene così modificato<br>b) <i>il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;</i><br>c) <i>i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;</i> |
| 2. | Art. 2   | 1 lett. b) e c) | Al fine dell'identificazione del contraente, del proprietario del veicolo o degli altri aventi diritto si propone che venga espressamente prevista l'indicazione anche della partita IVA nell'attestato. Conseguentemente si propone di modificare anche la lett. c) per ricomprendere tutti i medesimi dati, inclusa | ANIA         | Vedi punto 1.   |

|    |        |             |   |   |   |
|----|--------|-------------|---|---|---|
|    |        |             | la partita IVA, previsti dalla lett. b)   |   |   |
| 3. | Art. 2 | 1 (lett. h) | Da aggiungere dopo l'ultimo periodo: <i>“Nelle attestazioni sullo stato del rischio relative a contratti con forma tariffaria del tipo a franchigia, è riportata la classe di merito di provenienza eventualmente risultante dall'ultimo attestato di rischio precedente alla stipulazione della copertura assicurativa con tariffa a franchigia”.</i>  | Studio Legale Albina Candian & Partners | <u>Proposta non accolta</u><br>La questione sarà oggetto di valutazione ed approfondimento in sede di emanazione del provvedimento in materia di regole evolutive CU  |
| 4. | Art. 2 | 1 (lett. i) | <p>PROPOSTA DI MODIFICA</p> <p><i>i) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni più la frazione dell'anno in corso, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;</i></p> <p>La proposta di precisazione, senza innovare il contenuto della disposizione, sarebbe utile per rendere il testo ancora più chiaro circa l'arco di tempo per il quale deve essere riportata la storia assicurativa del rischio (c.d. “pagellino” della sinistrosità), nonché per formalizzare l'interpretazione consolidata della norma comunitaria in questa materia.</p>      | ANIA                                    | Le osservazioni, per quanto condivisibili, saranno oggetto di un successivo approfondimento qualora verrà avviata la seconda fase del processo di dematerializzazione dell'attestato che prevede il passaggio dall'attuale attestato di rischio “statico” a quello c.d. “dinamico” che permetterà di garantire continuità alle informazioni sulla sinistrosità dei singoli veicoli anche in caso di mobilità contrattuale da una compagnia ad un'altra. |
| 5. | Art. 2 | 1 (lett j)  | <p>Si chiede conferma del fatto che il criterio che guida la codifica di un determinato sinistro sia quello del tipo delle <u>partite di danno pagate</u> al momento della predisposizione dell'attestato telematico e della sua trasmissione alla Banca dati, in conformità della previsione della lettera j) dell'art 2 dello schema di regolamento.</p> <p>Si consideri, ad esempio, un sinistro con una partita di danno a cose pagata e con una partita di danno a persona posta a riserva. In tal caso, sembrerebbe corretto che l'impresa indichi nell'attestato telematico (e trasmetta alla Banca dati) in prima battuta l'informazione del sinistro come caratterizzato da soli danni a cose (codice C). Soltanto dopo il pagamento del danno a persona l'impresa dovrà riclassificare il sinistro come misto (codice M).</p> | ANIA                                    | Si conferma che il criterio che guida la codifica di un determinato sinistro è quello delle partite di danno pagate al momento dell'inserimento dell'attestato di rischio nella Banca dati.   |
| 6. | Art. 2 | 1 (lett. K) | Si chiede di confermare che l'onere di inserire eventuali importi di franchigia, richiesti e non corrisposti dall'assicurato, riguarda soltanto l'impresa che non ha incassato il titolo, mentre l'informazione non deve essere mantenuta anche da parte delle imprese che assumeranno il rischio successivamente.  | Gruppo UNIPOL                           | Si conferma che l'onere di inserire nell'attestato di rischio eventuali importi di franchigia, richiesti e non corrisposti dall'assicurato, ricade esclusivamente sull'impresa tenuta all'incasso della franchigia.   |

|    |        |   |   |  |   |
|----|--------|---|---|--|---|
| 7. | Art. 2 | 4 | <p>Tenere conto della possibilità che alcune Imprese applichino un parametro di "sinistrosità" in caso di responsabilità paritaria o in caso di responsabilità non principale, anche senza applicazione di <i>malus</i>.</p>  | Gruppo Agenti Magap (Milano Assicurazioni) | <p><u>Proposta non accolta</u></p> <p>Tale previsione non costituisce oggetto di disciplina regolamentare.</p>  |
| 8. | Art. 3 | 1 | <p>a) Si condivide ed apprezza la volontà di evitare soluzioni di continuità fra periodi di osservazione. Tuttavia, si chiedono chiarimenti in merito al significato di "annualità assicurativa" ed a come debba intendersi tale concetto in ragione di quanto previsto dall'art. 170-<i>bis</i> del Codice delle assicurazioni private, il quale disciplina la durata del contratto assicurativo per la rc auto. In particolare, tale ultima norma prevede che «<i>il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione</i>». In ragione di tale disposizione e nelle marginali ipotesi di contratto con durata di anno più frazione, quale decorrenza avrà il periodo di osservazione se – ad esempio - viene richiesta una copertura assicurativa di 17 (diciassette) mesi? Per "scadenza dell'annualità assicurativa" deve intendersi lo scadere di un anno o lo scadere del 17° mese "dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa"?</p> <p>Si tenga conto, inoltre, che al successivo art. 6, co. 2, il mancato coordinamento con l'art. 170- <i>bis</i> del Codice sembra ancor più evidente, in quanto la conclusione del periodo di osservazione viene considerata in relazione alla "scadenza annua del contratto".</p> <p>b) Inoltre, per il corretto computo dei termini di cui al primo comma dell'art. 3, sarebbe opportuno utilizzare un medesimo criterio (ad esempio, solo "due mesi" e non "sessanta giorni" e "due mesi") per indicare la conclusione del periodo di osservazione della prima annualità e l'inizio del periodo di osservazione delle annualità successive. Ciò anche al fine di un corretto coordinamento con quanto disposto nel successivo art. 6, co. 2, lett. c) e d).</p> | Studio legale associato Taurini & Hazan    | <p><u>Proposta accolta</u></p> <p>Alla luce delle considerazioni di cui ai punti a) e b), l'art. 3 e l'art. 6, co. 2, lett c) vengono così riformulati:</p> <p style="text-align: center;">Art. 3<br/>(Decorrenza e durata del periodo di osservazione)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive sia della classe di merito aziendale sia della classe di merito CU, in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.</i></li> <li>2. <i>In caso di contratto con durata annuale più frazione, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.</i></li> <li>3. <i>Le regole evolutive delle classi di merito di conversione universale (CU) saranno disciplinate con apposito Provvedimento IVASS.</i></li> </ol> |

|     |        |   |  |   |   |
|-----|--------|---|--|---|---|
|     |        |   |  |   | Di conseguenza, l'art. 6, co. 2, lett. c) e d) viene modificato sostituendo le parole "due mesi" con "sessanta giorni".   |
| 9.  | Art. 3 | 1 | Non riprodurre l'imprecisione del Regolam. 4/2006 (art. 7) in merito alla "Decorrenza e durata del periodo di osservazione": trattasi di sessanta giorni o di due mesi ?   | Gruppo Agenti Magap<br>(Milano Assicurazioni) | Vedi punto 8.   |
| 10. | Art. 3 | 1 | I termini temporali del periodo di osservazione sono espressi con due diverse "unità di misura":<br>- giorni: (il periodo di osservazione) termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa<br>- mesi: (annualità successive alla prima) il periodo di osservazione inizia due mesi prima della decorrenza contrattuale che, per forza di cose, identificano diverse durate; a nostro giudizio, potrebbero essere meglio espressi sempre nella stessa unità di misura, ossia solo in mesi oppure in giorni.  | Allianz S.P.A.                                | <u>Proposta accolta</u><br><br>Vedi punto 8.  |
| 11. | Art. 3 | 1 | L'art. 3, comma 1, riferimento contempla a due termini eterogenei per il computo del periodo di osservazione rispettivamente per la prima annualità assicurativa e per le annualità successive (di 60 giorni e di due mesi). A fini di uniformità, si propone di adottare in maniera costante il termine di due mesi. Ciò anche per coerenza con il termine di cui all'art. 6 comma 2, lett. c).   | ANIA  | <u>Proposta parzialmente accolta</u><br><br>Vedi punto 8.   |
| 12. | Art. 3 |   | Si osserva che le disposizioni proposte se in linea teorica risolvono la necessità di avere nel tempo periodi di osservazione annuali (e non limitati a 10 mesi) dall'altro non garantiscono nella pratica una concreta applicazione della regola nel caso di mobilità contrattuale, peraltro sempre più frequente.<br>Infatti, la sfasatura temporale prevista tra decorrenza del contratto e periodo di osservazione, determina la esigenza di mettere a fattor comune le informazioni sulla sinistrosità del periodo detenute da due soggetti diversi, quando il contraente modifichi il rapporto contrattuale con altra compagnia di assicurazione. In tali circostanze il Regolamento non esplicita con quale modalità e secondo quale flusso di scambio dati, la compagnia che deve emettere l'attestato di rischio potrà richiedere ed ottenere informazioni sulla sinistrosità occorsa per i primi 60 giorni di periodo di osservazione di pertinenza della compagnia che assicurava il veicolo nell'annualità | AIBA  | Le osservazioni, per quanto condivisibili, saranno oggetto di un successivo approfondimento qualora verrà avviata la seconda fase del processo di dematerializzazione dell'attestato che prevede il passaggio dall'attuale attestato di rischio "statico" a quello c.d. "dinamico" che permetterà di garantire continuità alle informazioni sulla sinistrosità dei singoli veicoli anche in caso di mobilità contrattuale da una compagnia ad un'altra. |

|     |        |       |   |  |  |
|-----|--------|-------|---|--|--|
|     |        |       | <p>precedente. A titolo esemplificativo: il veicolo assicurato dal 01.01.2014 al 31.12.2014 con la compagnia X ha un periodo di osservazione 31.10.2013 – 31.10.2014. Alla scadenza contrattuale il contraente si rivolge ad altra compagnia (Y) che garantirà il periodo 01.01.2015 – 31.12.2015; questa compagnia dovrà rilasciare al 1.12.2015 un attestato di rischio conoscendo la sinistralità del veicolo solo per il periodo 1.1.2015 - 31.10.2015 poiché la gestione del contratto per il periodo 31.10.2014 - 31.12.2014 era della compagnia X.</p> <p>Si invita pertanto l'Autorità ad indicare le metodologie di comunicazione obbligatoria tra compagnie per la ricostruzione della sinistralità nel periodo di osservazione.</p>  |  |  |
| 13. | Art. 3 |       | <p>Si propone di uniformare, nell'ambito del primo comma dell'art. 3 il termine di cui all'ultimo capoverso (due mesi) con quello di cui al primo capoverso (60 giorni).</p> <p>In riferimento all'articolo in commento si osserva che ai fini dell'effettiva applicazione ed efficacia della norma, nonché per consentire una più agevole comprensione e lettura della stessa, sarebbe opportuno rinviare a regolamenti già in essere, anziché rinviare ad una regolamento di futura emissione (almeno sino a che quest'ultimo non venga approvato). Per tale motivo si suggerisce di inserire all'art. 3, comma 2, il richiamo al Regolamento ISVAP 4/2006 che disciplina le regola evolutive delle classi di merito universali (CU).</p> <p>Di seguito le modifiche suggerite: «Le regole evolutive delle classi di merito di conversione universale (CU) saranno disciplinate con apposito Provvedimento IVASS, fermo restando che sino a che tale Provvedimento non sarà emanato, le stesse saranno disciplinate dal Regolamento ISVAP 4/2006 e successive modifiche ed integrazioni».</p> | ACB<br>Associazione di categoria broker di ass.ni e riass.ni | <p><u>Proposta accolta</u></p> <p>Vedi punto 8 sub b).</p> <p><u>Proposta non accolta.</u></p> <p>La previsione è già contenuta sia nell'art. 10 che nell'art. 13 comma 4 del Regolamento.</p> |
| 14. | Art. 4 | 1 e 2 | <p>All'art. 4, comma 1, è previsto che «la Banca dati è tenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati» mentre al comma 2 si precisa che «nel caso la Banca dati sia detenuta da soggetti diversi dall'IVASS, l'Istituto stipula</p>  | ACB<br>Associazione di categoria broker di ass.ni e          | <p><u>Proposta non accolta.</u></p> <p>Il soggetto che detiene la Banca Dati nonché le modalità tecniche di alimentazione ed accesso alla</p>  |

|     |        |       |   |  |   |
|-----|--------|-------|---|--|---|
|     |        |       | <p>un'apposita convenzione che stabilisce le modalità di gestione e controllo dei dati» ed ancora al comma 3 «la Convenzione prevede che l'IVASS, per il perseguimento di fini istituzionali abbia accesso gratuito e senza limitazioni alle informazioni presenti nella Banca dati».</p> <p>Si ritiene che la norma dovrebbe indicare con precisione gli elementi qui di seguito indicati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il soggetto che concretamente sarà responsabile della tenuta della banca dati;</li> <li>2. I soggetti (diversi dall'IVASS) che potranno effettivamente accedere alla Banca dati;</li> <li>3. Le modalità di accesso.</li> </ol> <p>Da ultimo si ritiene che, in riferimento ai soggetti autorizzati ad accedere alla Banca dati, la disposizione normativa deve ricomprendere necessariamente anche gli intermediari assicurativi; questi ultimi offrono ai propri clienti servizi di preventivazione per le polizze RCA, conseguentemente l'accesso a tale banca dati è prodromica per lo svolgimento di detta attività.</p> | riass.ni   | <p>medesima saranno oggetto di specifico provvedimento IVASS attuativo delle norme del regolamento.</p> <p>Al riguardo, comunque, l'attività divulgativa posta in essere dall'Istituto ha di fatto colmato alcune delle lacune informative indicate.</p>  |
| 15. | Art. 4 | 3     | <p>Chiedo gentilmente che le prerogative di accesso alla banca dati riservate all'IVASS siano disponibili anche per gli intermediari e i consulenti risultanti al RUI.</p> <p>Lo scopo di tale richiesta è di garantire, nell'interesse del cliente stesso che si vuole avvalere di un consulente, l'accesso più agevole e ampio possibile per espletare il servizio di consulenza in maniera più appropriata e tempestiva.</p> <p>Chiedo inoltre, se è possibile in questo contesto, disciplinare anche le modalità di rilascio degli accessi e prevedere connessioni e la cessione dati, per l'utilizzo di programmi "professionali" al fine di agevolare la gestione dei dati stessi per fini consulenziali come la preventivazione.</p>   | <p>Guido Abbottoni<br/>(Agente UNIPOLSAI)</p>                                      | <p><u>Proposta non accolta.</u></p> <p>Vedi punto 14.</p>   |
| 16. | Art. 5 | 1 e 3 | <p>All'art. 5, comma 1, è previsto che «le Imprese alimentano la banca dati degli attestati di rischio con le informazioni riportate nell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 2, secondo le modalità ed i tempi previsti dal presente Regolamento e da Provvedimento IVASS», mentre al comma 3 si precisa che «le Imprese sono responsabili della correttezza e dell'aggiornamento delle informazioni trasmesse alla Banca nonché degli accessi alle stesse, secondo le modalità ed i tempi previsti dal presente Regolamento e da Provvedimento IVASS»</p> <p>Si ritiene che la norma dovrebbe indicare, pur rimandando a</p>   | <p>ACB –<br/>Associazione Di<br/>Categoria<br/>Broker Di Ass.Ni<br/>E Riass.Ni</p> | <p><u>Proposta non accolta.</u></p> <p>Le modalità di una corretta ed aggiornata alimentazione della Banca dati sono dettagliatamente disciplinate con apposito Provvedimento e relativi allegati tecnici.</p> <p>Le sanzioni sono già previste dall'art. 317 del CAP ed integrate dall'art. 11 del presente Regolamento.</p> |

|     |        |   |  |   |   |
|-----|--------|---|--|---|---|
|     |        |   | <p>successivo provvedimento IVASS, almeno gli elementi qui di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I termini della responsabilità e le eventuali sanzioni o accorgimenti o misure da adottare affinché i dati e le informazioni risultino corretti o aggiornati in modo tempestivo.</li> </ul>   |   |   |
| 17. | Art. 5 | 2 | <p>Si chiedono chiarimenti su cosa debba intendersi per “scadenza del contratto”, in ragione di quanto disciplinato dall’art. 170-<i>bis</i> del Codice delle assicurazioni private e del potenziale contrasto con quanto previsto agli artt. 3 e 6, co. 2, lett. c) e d) dello schema di regolamento.</p> <p>Pertanto, qualora il contratto assicurativo abbia durata “di anno più frazione”, sarebbe opportuno chiarire cosa debba intendersi per “scadenza del contratto”: quella effettiva, così come pattuita in sede di stipula (ad es. 1 anno e 7 mesi), o la “scadenza annua del contratto”?</p> | Studio legale associato Taurini & Hazan | <p><u>Proposta accolta</u></p> <p>Vedi punto 8.</p>   |
| 18. | Art. 5 |   | <p>Altroconsumo richiede che sia previsto un periodo minimo di 6 anni in cui gli attestati di rischio debbano essere conservati nella banca dati: il termine dei 6 anni è considerato prudenziale in ossequio all’art. 134 comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private che prevede che “In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.”</p>  | Altroconsumo                            | <p><u>Proposta non accolta</u></p> <p>Non si ritiene in questa fase di accogliere la proposta considerato, peraltro, che il termine dei 5 anni è previsto dalla norma già richiamata nella richiesta.</p>   |
| 19. | Art. 6 | 1 | <p>Al comma citato è previsto che “le imprese consegnano l’attestato...” Peraltro, poiché trattasi di documento dematerializzato, sembrerebbe più in sintonia con il regolamento usare l’espressione equivalente “mettere a disposizione”, espressione del resto prevista al successivo articolo 7 –</p> <p>Modalità e tempi di consegna dell’attestazione sullo stato del rischio comma 3, laddove si considera assolto l’obbligo di consegnare “con la messa a disposizione dell’attestato.....”</p>   | Allianz spa                             | <p><u>Proposta non accolta</u></p> <p>Si ritiene che l’attuale formulazione sia maggiormente aderente alla norma di legge.</p>  |
| 20. | Art. 6 | 1 | <p>Proposta di modifica del comma 1:</p> <p><i>1. Le imprese consegnano l’attestato di rischio al contraente o, se persona diversa, all’avente diritto....</i></p> <p>La norma recata da questo articolo dello schema di Regolamento stabilisce che “Le Imprese consegnano l’attestato di rischio al contraente e, se persona diversa,</p>   | ANIA                                    | <p>1. <u>Proposta non accolta</u></p> <p>La scelta operata in sede di modifica dell’articolo in questione è stata quella di contemperare la necessità di rendere la normativa più aderente al dettato dell’art. 134 del CAP, che prevede l’obbligo di</p> |



|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p><i>all'avente diritto, ....“</i></p> <p>Tale formulazione si discosta da quella dell'art. 134 CAP secondo cui l'attestazione sullo stato di rischio deve essere consegnata da parte dell'impresa <i>“al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria”</i>.</p> <p>La diversa previsione dello schema regolamentare comporterebbe l'obbligo per l'impresa, in caso di non coincidenza tra contraente e proprietario ovvero usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria, di dover consegnare telematicamente due attestazioni sullo stato di rischio.</p> <p>A fini di coerenza con la norma primaria, pertanto, si propone di rivedere la formulazione della norma qui in esame allineandola alla formulazione dell'art. 134 CAP, così da evitare il rischio di incertezze attuative.</p> <p>Ciò appare opportuno, come innanzi anticipato, anche per evitare duplicazioni di oneri a carico di quelle imprese che si stiano organizzando, ad esempio, per mettere a disposizione in via selettiva – ai sensi della norma primaria - l'attestato di rischio in un'area web accessibile da parte del solo avente diritto diverso dal contraente (v. art. 7 dello schema regolamentare).</p> <p>Del resto, la formula impiegata dall'art. 134 CAP sembra anche preferibile sotto il profilo organizzativo, perché - senza imporre duplicazione di obblighi - lascerebbe impregiudicata la facoltà dell'impresa, secondo libere scelte attinenti alla singola realtà aziendale, di mettere a disposizione l'attestato telematico in entrambe le aree del sito internet previste dal presente schema di Regolamento (v. art. 7), vale a dire nell'area del sito internet già esistente riservata al contraente, a meri fini di ulteriore informativa del contraente stesso (in aggiunta, fra l'altro, alla comunicazione di cui all'art. 12), nonché nell'area del sito da riservare all'avente diritto all'attestato di rischio.</p> <p>2. In argomento, segnaliamo la necessità di coordinare la presente norma con la disposizione dell'art. 38 bis, comma 1 lett. f) del Regolamento ISVAP n. 35/2010, secondo cui nell'area del sito riservata al contraente, quest'ultimo deve poter consultare una serie di documenti tra cui, per i contratti r.c. auto, anche l'attestazione sullo stato del rischio.</p> |  | <p>consegna dell'attestato di rischio all'avente diritto, qualora diverso dal contraente, e, nel contempo, di mantenere inalterati, rispetto alla precedente regolamentazione, i diritti del contraente in quanto soggetto titolare del contratto.</p> <p>Si rileva, altresì, che finalità primaria del Regolamento è quella di consentire agli assicurati, (contraenti, ovvero, se diversi, gli altri aventi diritto), il pieno e consapevole esercizio dei propri diritti in funzione di protezione degli interessi degli stessi.</p> <p>Non si condivide, inoltre, l'affermazione che tale disciplina estensiva della normativa primaria (art. 134 del CAP) rappresenti una duplicazione di oneri a carico delle imprese tenuto conto che l'obbligo di mettere a disposizione del contraente l'attestato di rischio in un'apposita area del sito internet dell'impresa è già in vigore da tempo ai sensi dell'art. 38bis, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 e non necessita di ulteriori adempimenti da parte delle imprese.</p> <p>I nuovi adempimenti, pertanto, sono riferibili solo ai casi in cui l'avente diritto sia persona diversa dal contraente. Inoltre, al fine di agevolare il passaggio alla nuova disciplina e permettere alle imprese di porre in essere tali adempimenti, è già stata accolta la richiesta avanzata dalle imprese di prorogare al 31 ottobre 2015 il termine per l'adeguamento alle disposizioni previste dall'art. 7, comma 6.</p> <p>2. <u>Proposta non accolta</u></p> <p>La proposta non viene accolta alla luce delle considerazioni su esposte.</p> |
|--|--|---|--|--|

|     |        |   |  |               |  |
|-----|--------|---|--|---------------|--|
|     |        |   | <p>Per coerenza con quanto precede, e a fini di riallineamento anche di tale norma con l'art. 134, comma 1, CAP, la suddetta facoltà va sottoposta alla condizione che il contraente sia anche il soggetto avente diritto all'attestato. Si propone di inserire tale modifica nel successivo art. 10 del presente provvedimento.</p>   |               |  |
| 21. | Art. 6 | 1 | <p>La formulazione del comma 1, nel prevedere la consegna a due soggetti - al contraente e al proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario nel caso di locazione finanziaria, qualora tali soggetti non coincidano - non è coerente con la definizione di "avente diritto" di cui all'art. 1, lett. e) e con il comma 1 dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 209/ 2005, che prevede l'obbligo di consegna dell'attestazione al contraente "o", se persona diversa, ad uno dei soggetti sopra indicati.</p> <p>Si ritiene, pertanto, che in relazione a ciascun contratto di assicurazione l'attestazione debba essere consegnata ad un unico avente diritto (e da un unico avente diritto tale attestazione possa essere utilizzata) e cioè: i) al contraente persona fisica o giuridica, ovvero, ii) qualora soggetto diverso, in alternativa al proprietario, all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio, al locatario.</p> <p>E' quindi opportuno riformulare il comma 1 come segue:" Le imprese consegnano l'attestato di rischio all'avente diritto".</p>  | Gruppo UNIPOL | <p><u>Proposta non accolta</u></p> <p>Vedi punto 20.</p>   |
| 22. | Art. 6 | 1 | <p>Per poter eliminare qualunque residua incertezza nell'applicazione della norma, nel caso in cui risultino più soggetti "aventi diritto" diversi dal contraente (ad esempio, proprietario e locatario), si chiede conferma che il soggetto che deve figurare obbligatoriamente nell'attestato (ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c) quale <u>unico avente diritto ad utilizzare l'attestato stesso</u> - se diverso dal contraente e dal proprietario - <u>sia uno solo</u> fra quelli indicati dall'art. 134, comma 1, CAP, in alternativa fra di loro e nel seguente ordine: locatario oppure acquirente con patto di riservato dominio oppure usufruttuario. Tale ordine nell'utilizzazione dell'attestato, sembra fra l'altro, in linea con la ratio della norma di cui all'art. 8, comma 4, del presente schema di Regolamento, con riferimento alla locazione in leasing. Ad esempio qualora risultino un contraente diverso dal proprietario ed inoltre un locatario diverso dal proprietario, si chiede conferma del fatto che l'avente diritto all'attestato <u>sia il solo locatario</u>.</p> <p>Si sottopone, poi, il caso in cui risultino un contraente diverso</p> | ANIA          | <p>Si conferma. Nel caso in cui risultino più soggetti "aventi diritto", il soggetto avente diritto all'attestato è colui che ha l'effettiva disponibilità del veicolo e sul quale viene effettuata la valutazione della sinistralità.</p> |

|     |        |                 |  |   |   |
|-----|--------|-----------------|--|---|---|
|     |        |                 | <p>dal proprietario ed inoltre un locatario e un usufruttuario diversi dal proprietario e diversi fra di loro.</p> <p>Per quanto precede, anche in tale ipotesi l'avente diritto all'attestato dovrebbe essere <u>il solo locatario</u>.</p> <p>Si chiede un riscontro dell'Istituto circa la correttezza di tale criterio.</p>  |   |   |
| 23. | Art. 6 | 2               | <p>Unificare i punti c) e d), sottoponendo le casistiche "furto, demolizione, etc." e la casistica "vendita" allo stesso regime dell'art. 171 del decreto. Nel senso di precisare che, anche in caso di "furto, demolizione, etc.", il contratto possa essere risolto (con obbligo di consegna dell'attestato) oppure le garanzie possano essere trasferite su altro veicolo (anche se non di nuova proprietà).</p>  | <p>Gruppo Agenti Magap<br/>(Milano Assicurazioni)</p> | <p><u>Proposta non accolta.</u></p> <p>Il testo regolamentare non appare in contrasto con le osservazioni formulate che rilevano solo sotto il profilo formale.</p>   |
| 24. | Art. 6 | 2<br>Lett b e d | <p>Proposta di modifica</p> <p>b) nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione, quando sia concluso il periodo di osservazione;</p> <p>d) nei casi di vendita del veicolo, avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei due mesi antecedenti alla scadenza annua del contratto, qualora l'alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto di cui all'articolo 171, comma 1, lettera a) del decreto, nonché qualora l'alienante abbia esercitato la facoltà della cessione del contratto di cui all'articolo 171, comma 1, lettera b) del decreto.</p> <p>La norma recata dal comma 2 dell'articolo individua alcune fattispecie in cui è dovuta la consegna telematica dell'attestato.</p> <p>Con riferimento al caso della sospensione e successiva riattivazione del contratto r.c. auto di cui alla lett. b) si propone, a fini di chiarezza ed uniformità con le altre fattispecie, di precisare che l'attestato è dovuto a condizione che sia stato concluso il periodo di osservazione.</p> <p>Con riferimento al caso dell'alienazione del veicolo assicurato di cui alla lett. d), inoltre, si propone di prevedere che l'attestato sia consegnato all'alienante anche in caso di vendita del veicolo con cessione del relativo contratto r.c. auto, qualora la cessione sia avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, a fini di parità di trattamento rispetto all'altra ipotesi, già disciplinata dalla norma in esame, della vendita del veicolo con risoluzione del contratto.</p> | <p>ANIA</p>   | <p><u>Proposte accolte.</u></p> <p>L'art. 6, comma 2, viene così modificato:</p> <p>L'obbligo di cui al comma 1 sussiste, altresì:</p> <p>a) qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato;</p> <p>b) nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione, <i>in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione, quando sia concluso il periodo di osservazione;</i></p> <p>c) <i>in caso di furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto;</i></p> <p>d) <i>nei casi di vendita del veicolo, avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto, qualora l'alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione o di cessione del contratto di cui all'articolo 171, comma 1, lettere a) e b) del decreto.</i></p> |

|     |        |            |  |  |  |
|-----|--------|------------|--|--|--|
| 25. | Art. 6 | 2, lett. b | Per maggiore chiarezza, si chiede di precisare che l'obbligo di consegna dell'attestazione nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione avvenga <i>"in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione"</i> (come ribadito al successivo comma 10 dell'art. 7).  | Gruppo UNIPOL                              | <u>Proposta accolta</u><br>Vedi modifica dell'art. 6 come indicato al punto 24.  |
| 26. | Art. 6 | 2, lett. c | In merito a tale articolo si rinnovano le medesime critiche esposte per l'art. 3 dello schema di regolamento. Infatti, anche in questo caso non sembra sussistere un pieno coordinamento con l'art. 170-bis del Codice delle assicurazioni private, il quale prevede che il contratto assicurativo può avere anche una durata di "anno più frazione".<br>Infatti, l'art. 6, co. 2, lett. c) dello schema di regolamento prevede che le imprese assicurative hanno l'obbligo di consegnare l'attestato di rischio anche <i>«in caso di furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei due mesi antecedenti alla scadenza annua del contratto»</i> .<br>Pertanto, nel caso in cui il contratto assicurativo abbia una durata di 17 mesi, l'obbligo di consegna dell'attestato di rischio sussiste anche se – ad esempio - il furto del veicolo (o un altro evento previsto) avvenga durante il 14° mese di copertura? | Studio legale associato<br>Taurini & Hazan | <u>Proposta accolta</u><br>Vedi modifica dell'art. 6 come indicato al punto 24.  |
| 27. | Art. 7 | 1          | Proposta di modifica<br><i>1. Le imprese, in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, consegnano l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica, purché si sia concluso il periodo di osservazione di cui all'art. 3, comma 1.</i><br>Si propone di integrare la disposizione di carattere generale precisando che la condizione per la consegna dell'attestato relativo all'ultima annualità assicurativa è che sia concluso il periodo di osservazione del rischio previsto dal presente provvedimento. Ciò per maggiore chiarezza verso gli assicurati e per uniformità rispetto a quanto previsto relativamente a fattispecie particolari dall'art. 6, comma 2.   |  | <u>Proposta accolta</u><br><u>L'art. 7, comma 1, viene così modificato:</u><br><i>1. Le imprese, in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, consegnano l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica, purché si sia concluso il periodo di osservazione di cui all'art. 3, commi 1 e 2.</i> |
| 28. | Art. 7 | 3          | In relazione all'ultimo periodo ( <i>"Le imprese, tuttavia, prevedono modalità di consegna telematiche aggiuntive da attivarsi su richiesta del contraente"</i> ), la norma deve coordinarsi con quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento 8/2015 (Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico).  | Gruppo UNIPOL                              | La possibilità di consegna telematica "aggiuntiva" dell'attestato si attiva solo su richiesta del contraente. La richiesta, quale comportamento concludente da parte del contraente, presuppone, di per sé, un esplicito consenso.   |

|     |        |       |   |   |  |
|-----|--------|-------|---|---|--|
| 29. | Art. 7 | 3 e 8 | <p>All'art. 7, comma 3, è previsto che «L'obbligo di consegna (...) si considera assolto con la messa a disposizione dell'attestato di rischio nell'area riservata del sito web dell'impresa, attraverso la quale ciascun contraente può accedere alla propria posizione assicurativa, così come disciplinato dall'art. 38 bis, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010. Le imprese tuttavia, prevedono modalità di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del contraente».</p> <p>Mentre al comma 8 è previsto che «per i contratti acquisiti tramite intermediari, l'impresa obbligata alla consegna dell'attestato di rischio, garantisce, all'avente diritto che ne faccia richiesta, una stampa dello stesso per il tramite del proprio intermediario. Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto».</p> <p>Secondo quanto stabilito dall'articolo in commento, sembrerebbe che la consegna dell'attestato di rischio verrà considerata valida quando quest'ultimo sarà presente nell'area riservata al cliente sul sito dell'impresa; in ogni caso si potrà anche richiedere di ricevere il documento tramite altre modalità telematiche (es: posta elettronica, app per smartphon o tablet/dispositivi multimediali o attraverso social network).</p> | ACB –<br>Associazione Di<br>Categoria<br>Broker Di Ass.Ni<br>E Riass.Ni | Si conferma che la consegna dell'attestato di rischio verrà considerata valida quando quest'ultimo sarà presente nell'area riservata al cliente sul sito dell'impresa e che, in ogni caso, il contraente potrà richiedere una consegna telematica "aggiuntiva" tra quelle previste dall'impresa (es: posta elettronica, app per smartphon o tablet/dispositivi multimediali, ecc). |
| 30. | Art. 7 | 6     | L'attestato è messo a disposizione dell'avente diritto rendendolo disponibile nell'area del sito web riservata alle posizioni assicurative del contraente, che, peraltro, contiene informazioni ulteriori rispetto all'attestato; pertanto, per evitare situazioni di potenziale conflitto, si richiede se l'obbligo possa dirsi assolto attraverso altre modalità di adempimento fra loro alternative.   | Allianz Spa   | Si precisa che il Regolamento non dispone l'obbligo di mettere a disposizione dell'avente diritto l'attestato sul sito web dell'impresa nella medesima area riservata alle posizioni del contraente. Le singole imprese potranno attivare le soluzioni tecniche ritenute più idonee nel rispetto della normativa vigente.  |
| 31. | Art. 7 | 6     | <p>Si chiede:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. di precisare che la messa a disposizione dell'attestazione relativa agli aventi diritto diversi dal Contraente possa avvenire anche in una specifica e distinta area riservata del sito web dell'Impresa, area distinta da quella del Contraente;</li> <li>2. di confermare che per "le medesime modalità di consegna previste per il contraente" si intende l'opzione già scelta dal contraente tra quelle messe a disposizione dall'Impresa.</li> </ol>   | Gruppo Unipol   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le singole imprese potranno attivare le soluzioni tecniche ritenute più idonee nel rispetto della normativa vigente.</li> <li>2. <u>Non si conferma</u>. Le opzioni possono essere diverse tra quelle prescelte dal contraente e quelle eventualmente richieste da altro avente diritto, qualora diverso dal contraente.</li> </ol>      |

|     |        |   |  |               |   |
|-----|--------|---|--|---------------|---|
| 32. | Art. 7 | 7 | Si evidenzia che il richiamo al comma 3 dell'art. 7 contrasta con la previsione di cui all'art. 38 ter, 1.comma, lett. a) del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 (ai sensi del quale in relazione alle coperture dei rischi relativi a flotte di veicoli a motore o di natanti le imprese possono non attivare le aree riservate). Si propone quindi di sostituire "con le medesime modalità previste al comma 3" con "con le modalità che verranno concordate tra le parti".  | Gruppo Unipol | <u>Parzialmente accolta</u><br><br><u>Il comma 7 dell'art. 7 viene così modificato:</u><br><br>Per i contratti relativi a coperture r.c.auto di flotte di veicoli a motore la consegna telematica dei relativi attestati di rischio avviene su richiesta del contraente, con le medesime modalità previste al comma 3, fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui l'impresa dovrà mantenere evidenza. |
| 33. | Art. 7 | 7 | Non è chiaro l'obiettivo della disposizione. Poiché in altra parte del Regolamento (art. 6 comma 2) è ribadita la obbligatorietà dell'attestato di rischio per qualsiasi formula tariffaria utilizzata, non si comprendono le motivazioni di una messa a disposizione degli attestati di rischio per i contratti delle flotte solo su richiesta del contraente.  | AIBA          | La scelta operata, dettata dalla peculiarità del rischio flotte, mantiene comunque fermo l'obbligo da parte delle imprese di consegna dell'attestato di rischio.<br>(Vedi nuova formulazione del comma 7 indicata al precedente punto 32).  |
| 34. | Art. 7 | 7 | Proposta di modifica:<br><i>Per i contratti relativi a coperture r.c. auto di flotte di veicoli a motore la consegna telematica dei relativi attestati di rischio avviene su richiesta del contraente secondo le modalità concordate con l'impresa.</i><br>Il richiamo al comma 3 del presente articolo crea incertezza in merito all'esclusione delle coperture r.c. auto di flotte di veicoli dall'obbligo di pubblicazione dell'attestato di rischio nell'area riservata del sito dell'impresa, esclusione verso la quale l'Istituto sembrava orientato nel tavolo tecnico istituzionale. La deroga per le flotte, del resto, appare in linea con l'art. 38 ter del Regolamento ISVAP n. 35/2010, come modificato dal provvedimento IVASS n. 7/2013 (home insurance) che consente alle imprese di non attivare aree internet riservate per le coperture di flotte, trattandosi di rischi aventi carattere di notevole particolarità. Pertanto si propone la modifica del testo, affinché sia chiaro che contraente ed impresa possano individuare liberamente la modalità telematica di consegna dell'attestato più idonea alle esigenze del cliente <i>corporate</i> , da attivarsi su richiesta di questo ultimo. | ANIA          | <u>Parzialmente accolta</u><br><br>Vedi punto 32.   |
| 35. | Art. 7 | 8 | La locuzione utilizzata relativamente al rilascio su richiesta di una copia cartacea dell'attestato di rischio da parte della compagnia mediante "propri intermediari" potrebbe risultare non coerente nel caso di intervento di un broker assicurativo. Si suggerisce pertanto di eliminare l'aggettivo "propri".   | AIBA          | <u>Proposta non accolta</u><br>La norma dispone un obbligo per le imprese e, conseguentemente, per i propri intermediari. Non è esclusa la facoltà per gli altri intermediari, eventualmente abilitati all'accesso alla Banca dati, di  |

|     |        |   |  |                               |  |
|-----|--------|---|--|-------------------------------|--|
|     |        |   |  |                               | rilasciare la stampa in argomento.   |
| 36. | Art. 7 | 8 | Per una maggior trasparenza verso l'utenza, si suggerisce di inserire nel layout di tutti gli ATRC cartacei rilasciati a partire da luglio, indipendentemente dalla scadenza a cui si riferiscono, l'avvertenza che il documento ha una validità soltanto informativa.   | Gruppo Unipol                 | <u>Proposta non accolta</u><br>Non si ritiene che tale previsione (modifica del layout degli ATRC cartacei) debba costituire oggetto della nuova disciplina regolamentare. Comunque, ai fini di maggior trasparenza ed informativa, sono auspicabili tutte le possibili indicazioni che le imprese riterranno utili ed opportune fornire all'utenza.   |
| 37. | Art. 7 | 8 | Questo comma prevede che gli assicurati che acquistino una polizza tramite intermediario, possano richiedere una stampa dell'attestato di rischio.<br>Altroconsumo richiede che venga specificato che tale stampa deve essere fornita all'assicurato senza l'applicazione di costi. Inoltre suggerisce che venga data la possibilità di chiedere l'attestato in forma cartacea e che venga spedito tramite posta senza l'applicazione di costi: questo per poter tutelare gli assicurati che acquistano una polizza tramite intermediario e che abbiano difficoltà a recarsi dall'intermediario stesso.  | Altroconsumo                  | <u>Parzialmente accolta.</u><br><br><u>Il comma 8 viene così modificato:</u><br>Per i contratti acquisiti tramite intermediari, l'impresa obbligata alla consegna dell'attestato di rischio, garantisce, all'avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dello stesso per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi.<br><br>Non si ritiene invece di accogliere la proposta di prevedere la spedizione tramite posta dell'attestato in quanto incoerente con le finalità del Regolamento. |
| 38. | Art. 7 | 8 | Viene stabilito, per i contratti acquisiti tramite intermediari, l'obbligo di garantire la stampa dell'attestato di rischio all'avente diritto, che ne faccia richiesta, per il tramite degli intermediari stessi.<br>Si richiedono chiarimenti sulla tempistica di attuazione e sull'ambito di operatività:<br>- in primis si chiede conferma che l'obbligo per gli intermediari entra in vigore per tutti i nuovi contratti emessi con le nuove modalità a partire dal 1° luglio 2015 nonché per i contratti rc auto in scadenza dal 1° luglio 2015;<br><br>- in secondo luogo si osserva che l'art. 13 comma 3 stabilisce solo per il comma 6 (modalità di consegna dell'attestato alternative anche per l'avente diritto diverso da contraente) una diversa tempistica di adeguamento alle disposizioni del Regolamento (31 ottobre 2015); si chiede di estendere tale tempistica anche alla stampa dell'attestato presso l'intermediario a favore dell'avente diritto di cui all'art. 7 comma 8 per consentire agli intermediari ed alle imprese la realizzazione del nuovo processo. | Intesa San Paolo Assicura SpA | Si conferma che l'obbligo di consegna entra in vigore a partire dalla data di entrata in vigore indicata dall'art. 13 comma 2, del Regolamento.<br><br><u>Proposta accolta</u><br>(V. punto 72)<br><br>Relativamente alla stampa dell'attestato richiesto dall'avente diritto, qualora diverso dal contraente, la deroga è stata sia estesa anche a tale adempimento.  |

|     |        |    |   |  |  |
|-----|--------|----|---|--|--|
| 39. | Art. 7 | 8  | Aggiungere che l'attestato possa "... essere rilasciato anche a persona delegata purché munita di delega scritta ...", come da art. 5 co. 3 del Regolam. 4/2006.  | Gruppo Agenti Magap (Milano Assicurazioni) | <u>Proposta accolta</u><br>Vedi punto 37.  |
| 40. | Art. 7 | 9  | In relazione ai duplicati di ATR, la modalità di consegna 'per via telematica', di cui alla norma, non chiarisce se si riferisca anche alle aree riservate web. Se così fosse, detta modalità non può considerarsi agevole per contratti scaduti sino a 5 anni prima. Si suggerisce di riformulare la previsione adottando la seguente espressione: 'tramite posta elettronica o altra eventuale modalità telematica alternativa predisposta dall'impresa e preferita dall'avente diritto'.   | Gruppo UNIPOL                              | <u>Proposta non accolta</u><br><br>Le modalità di consegna potranno essere liberamente concordate tra le parti.  |
| 41. | Art. 7 | 9  | Questo comma prevede che gli assicurati possano richiedere in qualsiasi momento l'attestato di rischio e che questo venga consegnato in via telematica. Altroconsumo, collegandosi alla richiesta relativa al comma 8, chiede che sia possibile ricevere l'attestato di rischio anche tramite posta e senza applicazione di costi se l'assicurato ha acquistato una polizza tramite intermediario. Deve comunque essere possibile chiedere in qualunque momento una stampa dell'attestato di rischio presso l'intermediario senza l'applicazione di costi.  | Altroconsumo                               | <u>Proposta non accolta.</u><br><br>Si richiamano le argomentazioni già formulate al punto 37.   |
| 42. | Art. 7 | 9  | Precisare se si tratta di attestato relativo agli ultimi cinque anni solari o di assicurazione, in quanto sussistono casi di veicoli fermi (per meno di 5 anni) e che vengono rimessi in circolazione. Oppure di veicoli rubati/venduti/demoliti (con relativo contratto risolto o non rinnovato) e "sostituiti" dopo un lasso di tempo inferiore a 5 anni.   | Gruppo Agenti Magap (Milano Assicurazioni) | Si precisa che trattasi degli ultimi cinque anni solari.   |
| 43. | Art. 7 | 11 | La soluzione proposta presenta problemi rilevanti rispetto ai contratti già in portafoglio.<br>Si propone di modificare il comma come segue: "In caso di più cointestatari del veicolo, l'obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto:<br>a) per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio dell'impresa: considerando come avente diritto il soggetto già indicato in polizza come proprietario/locatario;<br>b) per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1/7/2015: considerando come avente diritto il primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. | Gruppo UNIPOL                              | <u>Proposta accolta</u><br><br>L'art. 7, comma, 11 viene così modificato:<br><br>In caso di più cointestatari del veicolo, l'obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto:<br>a) per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio dell'impresa, con la consegna al soggetto già indicato in polizza come proprietario;<br>b) per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1/7/2015, con la consegna al primo nominativo |



|     |        |    |   |   |  |
|-----|--------|----|---|---|--|
|     |        |    |   |   | risultante sulla carta di circolazione.  |
| 44. | Art. 7 | 11 | <p>Proposta di modifica</p> <p><i>In caso di più cointestatari del veicolo, l'obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al nominativo risultante nel contratto di assicurazione r.c.a.</i></p> <p>La norma recata dallo schema di Regolamento prevede che, in caso di più cointestatari del veicolo, l'obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal contraente, si consideri assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.</p> <p>Tale formulazione può comportare notevoli oneri gestionali aggiuntivi per molte imprese che sarebbero costrette a recuperare questo dato – non presente nei data base aziendali - dalle carte di circolazione dei veicoli, poiché secondo una consolidata prassi assicurativa, in caso di più cointestatari del veicolo, viene memorizzato negli archivi informatici non il primo nominativo registrato nella carta di circolazione, ma quello fra i cointestatari con il profilo di rischio valutato dall'impresa più rappresentativo ai fini di determinazione della tariffa r.c. auto (per fascia di età, provincia di residenza ecc.).</p> <p>Per evitare il predetto impatto negativo si propone di fare riferimento al nominativo del cointestatario indicato nel contratto r.c. auto e pertanto memorizzato nei data base dell'impresa e gestibile in via informatica.</p> | ANIA  | <p><u>Proposta non accolta.</u></p> <p>Vedi punto 43.</p>  |
| 45. | Art. 8 |    | <p>Tenuto conto che il regolamento rivede il contenuto informativo dell'attestato di rischio nonché la sua validità nel tempo, si segnala l'opportunità di regolamentare in questa sede il caso già noto a codesta Autorità e largamente diffuso, delle garanzie assicurative offerte dalle case automobilistiche in cross selling con l'acquisto di auto nuove, garantendo all'acquirente la continuità della propria storia assicurativa.</p>   | AIBA  | <p>La materia è stata oggetto di separata indagine dell'Istituto. Ulteriori approfondimenti saranno effettuati in sede di emanazione del Provvedimento in materia di regole evolutive CU previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento.</p> |
| 46. | Art. 8 |    | <p>Tale disposizione prevede ai fini della validità dell'attestato per 5 anni, solo le ipotesi di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo.</p> <p>Non prevede la sospensione del contratto con tariffa B/M per passare ad una tariffa con franchigia.</p> <p>Si propone di prevedere che l'attestato, ai fini dell'assegnazione della classe di merito, conservi la validità di 5 anni anche nei casi in cui l'assicurato abbia nel frattempo</p>   | Studio Legale<br>Albina Candian<br>& Partners | <p>La materia sarà oggetto di approfondimento in sede di emanazione del Provvedimento in materia di regole evolutive CU previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento.</p>  |

|     |        |       |   |  |  |
|-----|--------|-------|---|--|--|
|     |        |       | usufruito di altra tipologia di copertura assicurativa, avente caratteristiche diverse, nel cui ATR potrebbe non essere indicata la classe di merito.   |  |  |
| 47. | Art. 8 | 1     | Si chiede di precisare se, in assenza di una delle circostanze elencate e alla luce della previsione dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 209/ 2005 - "(...) <i>Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza e alla durata del periodo di osservazione (...)</i> – la validità dell'attestazione sia comunque pari a dodici mesi.   | Gruppo UNIPOL                              | Il comma 1 dell'art. 8 definisce tutte le fattispecie di validità dell'attestato.  |
| 48. | Art. 8 | 1 e 2 | L'articolo disciplina la validità temporale dell'attestato a fronte di casi specifici, senza per contro indicare una regola generale. Tale disciplina può, a nostro giudizio, risultare ancor più efficace laddove venisse specificato:<br>- l'attestato vale per .....= regola generale<br>- per i seguenti casi – elenco casistiche – l'attestato vale per = eccezioni  | Allianz spa                                | Vedi punto 47.   |
| 49. | Art. 8 | 2     | Si chiedono chiarimenti in relazione ad un possibile contrasto con quanto prescritto dall'art. 171 del Codice delle assicurazioni private, secondo cui – solo in caso di trasferimento di proprietà del veicolo – è possibile procedere alla "sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo".   | Studio legale associato<br>Taurini & Hazan | Non si rileva che l'estensione della casistica, peraltro già presente nel Regolamento 4 oggi in vigore, sia in contrasto con quanto stabilito dall'art. 171 del codice.  |
| 50. | Art. 8 | 2     | Precisare che questa facoltà si può esercitare soltanto una volta.  | Gruppo Agenti Magap (Milano Assicurazioni) | <u>Proposta non accolta.</u><br>La normativa non prevede limitazioni in tal senso.   |
| 51. | Art. 8 | 2     | <b>Proposta di modifica</b><br><i>In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero di un veicolo di proprietà, il contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'ultimo attestato di rischio, purché in corso di validità, relativo al precedente veicolo.</i><br><br>Si evidenzia che il Codice delle assicurazioni assegna al solo alienante la facoltà di chiedere che il contratto r.c. auto relativo al veicolo alienato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. Si comprende la motivazione che ha indotto ad introdurre nell'art. 8 in esame l'"avente diritto" all'attestato, | ANIA                                       | <u>Proposta accolta</u><br>L'art. 8, comma 2 viene così modificato:<br><br><i>In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero del veicolo assicurato, il contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.</i><br><i>In tal caso, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell'attestato</i> |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  | <p>ma nel caso di alienazione, furto ecc. la sorte del contratto e la sorte dell'attestato e della classe di merito possono differenziarsi se l'avente diritto non coincide con il proprietario (es: esiste un locatario diverso dal proprietario stesso). Se si vuole disciplinare anche il caso di assegnazione dell'attestato e della classe di merito occorre dirimere preliminarmente la questione e generalizzare la norma.</p> <p>Nel dettaglio si formulano le seguenti osservazioni.</p> <p>La presente norma modifica la previsione recata dall'art. 8, comma 5, del Regolamento ISVAP n. 4/2006 (che verrà abrogato dall'emanando Regolamento).</p> <p>La novità consiste nell'aver esteso, oltre che al contraente, anche "all'avente diritto" all'attestato la facoltà di chiedere che il contratto r.c. auto relativo al veicolo venduto (o consegnato in conto vendita o rubato ecc.) sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.</p> <p>Tuttavia l'avente diritto all'attestato può essere un soggetto diverso dal proprietario del veicolo alienato (o consegnato in conto vendita o rubato ecc.), quale ad esempio l'usufruttuario.</p> <p>Pertanto la nuova formulazione della norma in esame può creare un disallineamento con la previsione dell'art. 171 del Codice delle assicurazioni, in base alla quale la facoltà suindicata spetta esclusivamente all'alienante (i.e. al proprietario; v. anche D.M. n. 86/2008 art. 10, comma 5).</p> <p>Si propone pertanto di riallineare le due norme sostituendo nel comma 2 del presente art. 8 le parole "l'avente diritto" con le parole "il proprietario", le cui determinazioni sulla sorte del contratto - ai sensi della norma primaria - avrebbero naturalmente prevalenza rispetto a quella del contraente, se diverso. Inoltre, come anticipato nelle osservazioni relative all'art. 6, si ritiene necessario ed opportuno che l'Istituto chiarisca a chi spetti l'ultimo attestato di rischio valido e la classe di merito CU maturata.</p> <p>A questo riguardo si nota che i chiarimenti relativi alla classe CU potrebbero essere utilmente forniti con l'emanando Provvedimento IVASS di aggiornamento dell'allegato 2 del Regolamento ISVAP n. 4/2006.</p> <p>Tali delucidazioni appaiono particolarmente utili nelle fattispecie qui in esame, nel caso in cui risulti - rispetto al</p> |  | <p><i>qualora lo stesso, non avendo ceduto i diritti di godimento sul veicolo, risulti l'avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 3.</i></p> <p>Ulteriori chiarimenti in merito all'assegnazione delle classi CU in caso di avente diritto diverso dal proprietario del veicolo alienato (o consegnato in c/vendita, o rubato, o demolito ecc.) saranno approfonditi in sede di specifico Provvedimento.</p> |
|--|--|--|--|---|

|     |        |   |   |               |  |
|-----|--------|---|---|---------------|--|
|     |        |   | <p>veicolo alienato (o consegnato in c/vendita, rubato demolito ecc.) - un avente diritto all'attestato diverso dal proprietario alienante, vale a dire un locatario o un acquirente con patto di riscatto o un usufruttuario (ex art. 134 comma 1, CAP).</p> <p>Per lo scopo che qui interessa non appare risolutiva, infatti, la successiva previsione recata dal comma 2 in esame secondo cui <i>"In tal caso, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'ultimo attestato di rischio, purché in corso di validità, relativo al precedente veicolo"</i>.</p> <p>Si prenda ad esempio il caso in cui il contraente che, per semplicità, è anche proprietario di un veicolo A, locato in leasing ad un altro soggetto, decida di venderlo e di utilizzare il contratto relativo al veicolo alienato per un diverso veicolo B di sua proprietà. Sul veicolo A è in corso di validità un attestato di rischio ed è stata maturata la classe di merito CU xx.</p> <p>Posto che il contraente alienante può disporre del contratto e del rateo di premio eventualmente pagato e non fruito per il veicolo A (art. 171 CAP), si chiede se sia corretto che il locatario in leasing del veicolo A oltre ad avere a disposizione l'attestato di rischio telematico (art. 134, comma 1, CAP) possa anche fruire della classe CU xx come effettivo utilizzatore del veicolo alienato (secondo un'interpretazione analogica dell'art. 134, comma 3, CAP), oppure se - fermo il diritto del locatario stesso all'attestato - la classe di merito CU xx spetti invece al proprietario del veicolo A, in base ad alla mera lettera dell'art. 134, comma 3, CAP, che menziona il solo proprietario.</p> |               |  |
| 52. | Art. 8 | 2 | <p>Rispetto all'attuale formulazione dell'art. 8, comma 5 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 al "contraente" è stato aggiunto "avente diritto": da ciò potrebbero derivare in concreto alcune applicazioni controverse e complesse qualora l'avente diritto non coincida con il proprietario del veicolo. Inoltre, in forza della modifica potrebbe disporre del contratto anche un soggetto diverso dal contraente, che non è "parte" del contratto medesimo.</p> <p>Si chiede, pertanto, che venga chiarito come interagiscano tra di loro il profilo della titolarità dell'attestazione e il profilo della titolarità della classe di merito. Richiamando l'art. 6 che prevede la consegna dell'attestazione all'avente diritto, manca l'indicazione dell'uso che l'avente diritto medesimo può fare dell'attestazione consegnatagli. Alla luce di quanto</p>  | Gruppo UNIPOL | <p><u>Proposta accolta</u></p> <p>Vedi punto 51.</p> |

|     |        |       |  |   |   |
|-----|--------|-------|--|---|---|
|     |        |       | previsto dall'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 209/ 2005, la soluzione più coerente sembra essere quella di consentire l'utilizzo dell'attestazione soltanto in relazione ad un veicolo "di proprietà" dello stesso proprietario. Pertanto, anche considerando la regola generale in forza della quale solo il contraente, in quanto parte, può disporre del contratto, si suggerisce di riformulare il comma 2. come segue: " <i>In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero di un veicolo di proprietà, il contraente può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo dello stesso proprietario</i> ".  |   |   |
| 53. | Art. 8 | 2 e 3 | Proposta: consentire all'assicurato di avvalersi dei benefici previsti dalla Bersani al momento della sottoscrizione del primo contratto con tariffa B/M e non già in occasione del primo contratto di assicurazione stipulato sul nuovo veicolo.  | Studio Legale<br>Albina Candian<br>& Partners | La materia sarà oggetto approfondimento in sede di emanazione del Provvedimento in materia di regole evolutive CU previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento.   |
| 54. | Art. 8 | 3 e 4 | Si regola l'utilizzo dell'attestato verso determinate casistiche ad esempio a favore del coniuge in comunione di beni con il proprietario del veicolo.<br>A nostro avviso, questa parte è materia strettamente collegata all'applicazione e all'evoluzione della classe CU e andrebbe stralciata dal regolamento in esame per essere più diffusamente disciplinata dal futuro Provvedimento di cui all'articolo 3 – Decorrenza e durata del periodo di osservazione, comma 2. Del resto, le fattispecie di cui trattasi sono oggi regolamentate dall'Allegato 2 del regolamento Isvap 4/2006 Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale – Disciplina della classe di merito universale – Regole specifiche lettere f) e g) e, nell'attesa del nuovo Provvedimento, non vi sarebbero vuoti normativi. | Allianz spa                                   | <u>Proposta non accolta</u><br><br>Pur condividendo le osservazioni sollevate si è ritenuto che, essendo disposizioni già presenti nel regolamento oggi in vigore e di diffusa applicazione, lo stralcio dal regolamento ed il loro rinvio ad un successivo Provvedimento, potrebbe comportare confusione ed il rischio di determinare soluzioni di continuità.<br><br>La materia sarà comunque oggetto di ulteriore disciplina nell'ambito del Provvedimento in materia di regole evolutive CU previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento. |
| 55. | Art. 8 | 4     | Tizio ha in uso esclusivo una vettura aziendale assicurata dalla società di noleggio Alfa. La sua guida gli consente di non avere sinistri nel corso del periodo in cui ha in uso questa vettura.<br>Questa persona cambia datore di lavoro e pertanto si trova con un attestato di rischio intestato ad Alfa e una dichiarazione dell'azienda per la quale ha prestato servizio, che dichiara di avergli dato in guida esclusiva, il mezzo indicato nell'attestato.<br>Tizio acquista un veicolo personale e, forte di quanto dichiarato anche nel regolamento ISVAP 4/2006 art. 8 comma 7 e successive modifiche, vuole utilizzare l'attestato di rischio  | Federico<br>Savona (Willis)                   | Si conferma.<br><br>Il comma 4, in presenza di una idonea dichiarazione, può applicarsi alla fattispecie descritta.   |

|     |        |   |   |  |  |
|-----|--------|---|---|--|--|
|     |        |   | maturato che lo classificava in una buona CU.<br>Secondo quanto disposto dall'articolo indicato, potrà ottenere quanto da lui sperato?  |  |  |
| 56. | Art. 9 | 1 | Alla stipulazione del contratto, l'impresa acquisisce l'attestato per via telematica dalla banca dati.<br>Dal nostro punto di vista, sarebbe opportuno precisare se questa modalità di acquisizione è sempre obbligatoria, oppure se è limitata al caso di stipulazione contratto con altra impresa e, quindi al contrario, se il contraente stipula un nuovo contratto con la medesima impresa (che ha rilasciato l'ultimo attestato) quest'ultima può utilizzare i dati a sua disposizione, anziché recuperarli attraverso la banca dati attestati.   | Allianz Spa                                | Si conferma che la modalità di acquisizione dalla Banca dati è sempre obbligatoria considerato che i dati a disposizione dell'impresa, cioè l'ultimo attestato di rischio valido, devono comunque essere inseriti nella Banca dati.  |
| 57. | Art. 9 | 2 | Si chiede di prevedere nella norma il possibile caso in cui nella banca dati non risulti alcuna informazione sulle precedenti coperture assicurative (a nostro avviso al contratto dovrebbe venire assegnata la classe di merito CU 18).<br>Si chiede altresì di chiarire come debba comportarsi l'impresa ai fini dell'assegnazione della classe di merito CU nei casi in cui la copertura assicurativa, per il periodo di tempo successivo all'ultimo attestato di rischio disponibile e non presente in banca dati, risulti documentata da un attestato di rischio cartaceo ovvero da una polizza temporanea.  | Gruppo UNIPOL                              | Vedi punto 60.   |
| 58. | Art. 9 | 2 | Si chiedono chiarimenti in ordine alla portata della norma, nella parte in cui si prevede che, qualora l'attestazione sullo stato di rischio non risulti presente nella Banca dati, l'impresa può richiedere al contraente una dichiarazione "ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c."<br>Infatti, stando a quanto disciplinato all'art. 1892 c.c., l'impresa – una volta appurata la falsità delle dichiarazioni o le reticenze del contraente – potrebbe solo (salvo deroghe ex art. 1932 c.c.) impugnare il contratto ai fini dell'annullamento e non - invece - procedere alla sua riclassificazione, come indicato nell'ultimo periodo del secondo comma. | Studio legale associato<br>Taurini & Hazan | Il codice civile, distingue tra comportamenti che presuppongono un agire da parte del contraente con o senza dolo o colpa grave, e disciplina le conseguenze derivanti da tali comportamenti che prevedono sia l'annullamento del contratto (art. 1892) che il possibile recesso da parte dell'assicuratore (art. 1893). Relativamente all'art 1893 c.c., comunque, non si ritiene che lo stesso precluda all'assicuratore - una volta accertate inesattezze o reticenze nelle dichiarazioni senza dolo o colpa grave - la possibilità di procedere ad una rettifica del contratto volta a ristabilire il corretto equilibrio tra il rischio assunto ed il premio corrisposto dall'assicurato. |
| 59. | Art. 9 | 2 | Questa parte regola l'assunzione in mancanza dell'attestato nella Banca Dati; a parte una discontinuità con la precedente disciplina – reg. 4/2006: in mancanza dell'attestato, assegnazione alla massima penalizzazione - si   | Allianz Spa                                | <u>Proposta non accolta.</u><br><br>La ratio della norma è quella di garantire l'assicurato, in sede di stipula del contratto, da eventuali disguidi   |

|     |        |   |  |                 |   |  |
|-----|--------|---|--|-----------------|---|--|
|     |        |   | <p>ritiene che l'articolo in questione potrebbe essere integrato fissando un termine massimo per la risposta a carico dell'impresa che, avrebbe assicurato (= dichiarazioni del contraente) il rischio durante l'ultima annualità.</p> <p>E' vero che l'ultima parte dell'articolo prevede: ".....le Imprese verificano....", introducendo così un obbligo di collaborazione fra le imprese interessate; peraltro, ad avere i maggiori rischi e oneri è l'impresa che per ultima assume il rischio e, sotto questo aspetto, andrebbe garantita in maniera certa.</p> <p>A nostro giudizio, andrebbe inoltre disciplinato se l'integrazione dati dell'attestato mancante può essere invocata/effettuata anche nei casi di attivazione della legge 40/2007 c.d. legge Bersani, in particolare da parte del familiare convivente che utilizza l'attestato di altra persona, o avente diritto.</p>   |                 | <p>tecnici-organizzativi ad esso non imputabili.</p> <p>Per analogia, evidentemente, la stessa garanzia è da intendersi anche per quegli assicurati che richiedono la stipula di un contratto in applicazione della c.d. legge Bersani.</p> |  |
| 60. | Art. 9 | 2 | <p>Viene stabilito che, qualora all'atto della stipulazione del contratto non risulti presente l'attestato nella Banca Dati, l'Impresa acquisisca l'ultimo attestato utile e richieda una dichiarazione al contraente che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e di procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.</p> <p>Si chiede di chiarire la portata di tale dichiarazione che, in caso di sinistri accaduti nel periodo preso in considerazione, sembra appesantire eccessivamente i processi di assunzione e porre a carico del contraente un onere dichiarativo particolarmente gravoso tenuto conto del dettaglio tecnico delle informazioni da fornire.</p> <p>Il contraente dovrebbe infatti, per esempio, conoscere il grado di responsabilità attribuita; nel caso di concorso di colpa la ricostruzione dell'esatta classe di merito sarebbe poi ulteriormente difficoltosa, anche per la previsione del malus solo in caso di eventuale cumulo di sinistri paritari con responsabilità cumulata almeno pari al 51%.</p> <p>Nello specifico, si propone di prevedere la dichiarazione unicamente nel caso di assenza di sinistri nel periodo di osservazione, in modo da facilitare l'emissione della polizza, evoluta in bonus e invece, in caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, di poter emettere il contratto sulla base dell'ultimo attestato di rischio disponibile, con riserva di riclassificarlo in seguito non appena disponibile quello aggiornato.</p> | Intesa<br>Paolo | San   | <p><u>Proposta accolta</u></p> <p>L'art 9 viene così modificato:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. All'atto della stipulazione di un contratto di responsabilità civile auto, le imprese acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio.</li> <li>2. Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, l'impresa acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.</li> <li>3. <i>Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora l'assicurato non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità, l'impresa emette il contratto sulla base della classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca dati.</i></li> <li>4. <i>In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, l'impresa</i></li> </ol> |

|     |        |   |   |   |  |
|-----|--------|---|---|---|--|
|     |        |   |   |   | <p><i>richiede al contraente la dichiarazione di cui al precedente comma 2 per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, l'impresa potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria l'impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.</i></p> <p>5. <i>Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, le imprese, assunto il contratto, verificano tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procedono alla riclassificazione dei contratti.</i></p> |
| 61. | Art. 9 | 2 | <p>Precisare che la dichiarazione del contraente possa dover coprire più anni assicurativi (in quanto sussistono casi di veicoli fermi (per meno di 5 anni) e che vengono rimessi in circolazione. Oppure di veicoli rubati/venduti/demoliti (con relativo contratto risolto o non rinnovato) e "sostituiti" dopo un lasso di tempo inferiore a 5 anni.)</p>  | <p>Gruppo Agenti Magap<br/>(Milano Assicurazioni)</p> | <p>Si conferma che la dichiarazione può riguardare anche più anni assicurativi purché nella Banca dati sia presente almeno un attestato rilasciato negli ultimi cinque anni.</p> <p>Vedi punto 60.</p>   |
| 62. | Art. 9 | 2 | <p>Proposta di modifica.</p> <p><i>Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, l'impresa acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, ed effettua, anche mediante consultazione delle ulteriori banche dati di settore, le verifiche necessarie per ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. L'impresa può richiedere al contraente, per integrare le informazioni non recuperate tramite banche dati il residuo periodo, una dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione.</i></p> <p><i>Una volta assunto il contratto le imprese verificano tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procedono alla riclassificazione dei contratti.</i></p> <p>La disposizione in esame è una delle poche previsioni dello Schema regolamentare che presenta, ad avviso del settore assicurativo, profili di criticità sia per le imprese sia per gli</p> | <p>ANIA</p>   | <p><u>Proposta non accolta</u></p> <p>I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni del contraente saranno effettuati dall'impresa, analogamente alle altre informazioni sulle condizioni del rischio, facendo ricorso a tutte le fonti informative legittimamente a disposizione dell'impresa.</p> <p>Vedi punto 60 (modifica dell'art. 9)</p>   |



|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p>assicurandi.</p> <p>Si evidenzia, fra l'altro, che la norma non disciplina espressamente il caso più grave di lacuna che possa verificarsi nella fase dell'acquisizione dell'attestato per via telematica: quello dell'assenza totale nella Banca dati sia dell'attestato relativo all'ultima annualità assicurativa sia qualunque precedente attestato utile ai fini della stipulazione del contratto r.c. auto.</p> <p>La disposizione in esame, infatti, pone a carico dell'impresa assicuratrice la ricostruzione per via telematica dello stato del rischio basandosi sull'ultimo attestato utile, presumendo quindi che comunque una traccia della storia assicurativa del rischio sia presente in Banca dati. Viene poi previsto che le informazioni necessarie per integrare l'ultimo attestato presente debbano essere richieste al contraente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del codice civile in materia di dichiarazioni inesatte o reticenti con o senza dolo o colpa grave.</p> <p>Si osserva al riguardo che le cause dell'assenza totale o parziale di dati relativi all'attestato di rischio nella Banca dati (anche con riferimento ad una o più annualità) possono essere molteplici e non unicamente riconducibili a lacune nella trasmissione degli attestati da parte delle imprese. Fra i vari motivi si menzionano: il legittimo fermo in garage del veicolo protratto nel tempo o al contrario l'illecita circolazione dello stesso senza la copertura r.c. auto obbligatoria, o ancora l'assenza di un sinistro impossibile da registrarsi perché denunciato in prossimità della scadenza contrattuale o, invece, la presenza di un sinistro da eliminare perché in corso di "riscatto" da parte dell'assicurato, con conseguente aggiornamento della classe di merito.</p> <p>Data poi la peculiarità delle regole di rappresentazione dei sinistri nel pagellino della sinistrosità pregressa, l'obbligo di ricorrere in via primaria alle dichiarazioni ex art. 1892 e 1893 c.c. per ricostruire la posizione assicurativa, in caso di sinistri accaduti nel periodo preso in considerazione, pone a carico del contraente un onere dichiarativo particolarmente gravoso tenuto conto del dettaglio tecnico delle informazioni da fornire.</p> <p>Infatti, il contraente dovrebbe, per esempio, conoscere il grado di responsabilità attribuita a ciascun sinistro in concorso di colpa; nel caso di concorso di colpa la ricostruzione dell'esatta</p> |  |  |
|--|--|---|--|--|

|     |         |  |      |  |
|-----|---------|--|------|--|
|     |         | <p>classe di merito è poi ulteriormente difficoltosa, anche per la previsione dell'applicazione del malus solo in caso di eventuale cumulo di sinistri paritari con responsabilità complessiva superiore al 50%.</p> <p>In considerazione di quanto precede, si propone di apportare alcune modifiche al testo attuale per rafforzarlo in chiave antifrode, depotenziando il rischio del moltiplicarsi di dichiarazioni inesatte – specialmente nei casi più gravi, di assenza totale di alcun precedente assicurativo nella banca dati degli attestati - anche grazie alla espressa menzione della possibilità – non certo vietata ma neanche esplicitamente richiamata dalla norma – di avvalersi, prima che delle “autocertificazioni” del contraente, delle informazioni previste nelle altre banche dati di settore. La ratio di tale proposta è del resto in linea con quanto previsto dallo stesso art. 134, comma 4, del CAP, che conferisce all'IVASS la facoltà di sviluppare sinergie molto efficaci fra la banca dati degli attestati e le altre banche dati di cui all'art. 135 del CAP (banca dati sinistri r.c. auto, anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati).</p> <p>Si segnala anche l'esigenza di un coordinamento fra la previsione recata dall'art 9, comma 2, che pone gli oneri di ricostruire l'attestato telematico a carico del nuovo assicuratore, e le previsioni recate dall'art. 12 “Norme transitorie e finali” commi 3, 4 e 5 che, per i contratti già scaduti alla data di entrata in vigore del regolamento, pongono alcuni oneri a carico del precedente assicuratore ed altri a carico del nuovo assicuratore.</p> <p>Sarebbe infatti più coerente, e preferibile in termini di impatti organizzativi, unificare le predette modalità operative ponendo sempre gli adempimenti relativi all'attestato telematico a carico della nuova impresa assicuratrice cui l'assicurando si rivolge, secondo la previsione dell'art. 9 comma 2.</p> |      | <p>Non si ritiene vi sia necessità di coordinamento in quanto le previsioni di cui all'art. 9, si riferiscono alla fase assuntiva mentre quelle previste dall'art. 12, commi 3, 4 e 5, si riferiscono alla fase di consegna dell'attestato che, evidentemente, rientra tra gli adempimenti del precedente assicuratore, tenuto al rilascio dell'attestato.</p> |
| 63. | Art. 10 | <p>Proposta di modifica</p> <p><i>1. Dalla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento è modificata come segue la norma di cui all' l'art. 38 bis, comma 1 lett. f) del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010:</i></p> <p><i>“Le imprese prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate attraverso le quali ciascun contraente può accedere</i></p>  | ANIA | <p><u>Proposta non accolta</u></p> <p>La proposta non viene accolta alla luce delle considerazioni già espresse al precedente punto 20.</p>  |

|     |         |       |   |   |   |
|-----|---------|-------|---|---|---|
|     |         |       | <p><i>alla propria posizione assicurativa e consultare almeno:....<br/>f) per i contratti di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore anche l'attestazione sullo stato del rischio, a condizione che il contraente sia il soggetto avente diritto all'attestazione stessa ai sensi di legge ”</i></p> <p>Per i motivi descritti al precedente art. 6, si propone di modificare l'articolo a fini di riallineamento anche dell'art. 38 bis, comma 1, lett. f) con l'art. 134, comma 1, CAP. In base a tale modifica l'impresa sarà obbligata a mettere a disposizione, nell'area web riservata al contraente, l'attestato di rischio solo se il contraente stesso sia anche il soggetto avente diritto all'attestato ai sensi dell'art. 134, comma 1, CAP.</p> |   |   |
| 64. | Art. 10 |       | <p>All'art. 10 si stabilisce che «dalla entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006».</p> <p>Si ritiene che tale disposizione sia in contrasto con quanto disposto dall'art. 13, comma 4 ossia che «fino all'entrata in vigore del Provvedimento IVASS, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, restano in vigore le regole evolutive delle classi di merito di conversione universale (CU) disciplinate dall'allegato 2 al regolamento ISVAP n. 4/2006». Conseguentemente si suggerisce di riformulare l'articolo 10 come di segue «dalla entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, fatto salvo quanto disposto dall'art. 13 comma 4»</p>                       | ACB –<br>Associazione Di<br>Categoria<br>Broker Di Ass.Ni<br>E Riass.Ni | <u>Proposta accolta.</u>  |
| 65. | Art. 12 | 1 e 2 | Per la comunicazione di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 12 si chiede di valutare l'allegazione al Regolamento di un testo di riferimento uniforme, adattabile secondo le esigenze di ciascuna impresa.   | Intesa San<br>Paolo Assicura<br>SpA                                     | Il testo della comunicazione agli assicurati, adattabile secondo le esigenze di ciascun impresa, è già stato oggetto di interpello da parte dell'Ania e sarà disponibile sul sito web dell'Istituto.              |
| 66. | Art. 12 | 3     | Si chiede di precisare che <i>“le modalità di consegna indicate dall'avente diritto”</i> devono rientrare tra quelle aggiuntive previste dalle imprese (di cui all'art. 7, comma 3, ultimo periodo).  | Gruppo UNIPOL   | <u>Proposta non accolta.</u><br><br>Essendo una norma transitoria e riguardando attestati non presenti nella Banca dati, le modalità di consegna dell'attestato, anche cartaceo, saranno concordate tra le parti. |
| 67. | Art. 12 | 4     | Si chiede di precisare che <i>“le modalità di consegna dallo stesso (avente diritto) indicate”</i> devono rientrare tra quelle  | Gruppo UNIPOL   | Essendo una norma transitoria e riguardando   |

|     |         |           |  |             |  |
|-----|---------|-----------|--|-------------|--|
|     |         |           | <p>aggiuntive previste dalle imprese (di cui all'art. 7, comma 3, ultimo periodo).</p> <p>Si chiede altresì di precisare se l'aver omesso di ribadire che la modalità di consegna debba essere telematica (come ad esempio precisato all'art. 7, comma 1) corrisponda all'intento di consentire anche una consegna cartacea.</p>   |             | <p>attestati non presenti nella Banca dati, le modalità di consegna dell'attestato, anche cartaceo, saranno concordate tra le parti.</p>   |
| 68. | Art. 12 | 3, 4 e 5  | <p>Il contenuto e l'applicazione dei commi identificati potrebbero risultare più efficaci se meglio specificati, raccordandone le previsioni alle precedenti disposizioni.</p> <p>In particolare, a meno di un nostro errore interpretativo, l'obbligo per l'impresa che assume il rischio di acquisire l'attestazione direttamente dall'impresa che per ultima lo ha assicurato sembrerebbe essere una diversa regolamentazione della medesima casistica già disciplinata dal precedente articolo 9 – Acquisizione dell'attestazione sullo stato del rischio da parte dell'assicuratore, comma 2.</p> <p>In correlazione a quanto sopra, ci permettiamo di auspicare una esplicita conferma del principio generale: da luglio 2015 l'attestato cartaceo anche se rilasciato prima dell'entrata in vigore del regolamento e ancora in corso di validità – ad esempio se relativo contratto risolto anticipatamente per vendita - non può essere utilizzato per stipulare una nuova polizza in quanto, salva per l'appunto l'eccezione dell'articolo 9, comma 2, va acquisito solo tramite accesso alla banca dati attestati.</p> | Allianz Spa | <p>Le fattispecie cui si fa riferimento nei commi 3, 4 e 5 riguardano i casi in cui gli attestati non sono presenti nella banca dati e non sono quindi acquisibili telematicamente in sede di stipula del contratto.</p> <p>Vedi punto 62.</p>   |
| 69. | Art. 12 | 3, 4, e 5 | <p>Proposta di modifica</p> <p><i>3. Per un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, necessari per completare il popolamento della banca dati, il rilascio degli attestati di rischio ai sensi dell'art. 7, comma 9, avviene con le modalità di consegna indicate dall'avente diritto, fra quelle predisposte dall'impresa, senza applicazione di costi.</i></p> <p><i>4. Il rilascio delle attestazioni sullo stato di rischio relative a coperture già scadute alla data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, non presenti nella banca dati, può essere richiesto dall'avente diritto, con le modalità di consegna dallo stesso indicate, fra quelle predisposte dall'impresa cui si rivolge, e senza applicazione di costi, all'impresa cui è richiesta la stipula del nuovo contratto.</i></p> <p><i>5. Gli attestati di rischio rilasciati ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo non possono essere utilizzati dagli aventi diritto ai fini della stipula di un nuovo contratto, ma a soli fini</i></p>   | ANIA        | <p>3. <u>Proposta non accolta</u><br/>Essendo una norma transitoria e riguardando attestati non presenti nella Banca dati, le modalità di consegna dell'attestato, anche cartaceo, saranno concordate tra le parti.</p> <p>4. <u>Proposta non accolta</u><br/>Si fa presente che la norma disciplina i casi di attestati <u>non presenti nella Banca dati</u> e pertanto le modalità di consegna, anche cartacee, debbano essere concordate tra le parti. Inoltre, appare evidente che, nel caso di specie, l'attestato debba essere rilasciato dall'impresa che ne è in possesso.</p> <p>5. <u>Proposta accolta</u><br/>L'articolo è stato integrato.</p> |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p><i>informativi degli aventi diritto stessi.</i></p> <p><i>In tali casi, l'impresa, cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l'attestazione sullo stato del rischio dalla Banca dati con le modalità descritte all'articolo 9 comma 2.</i></p> <p>Le previsioni dei commi 3 e 4 dell'art. 12 forniscono indicazioni volte ad agevolare i contraenti e gli aventi diritto all'attestato nella prima fase di operatività del Regolamento, e disciplinano il rilascio di attestati di rischio su richiesta degli aventi diritto rispettivamente in qualunque momento del rapporto contrattuale (comma 3) e con riferimento a contratti scaduti alla data di entrata in vigore del Regolamento (comma 4), a soli fini informativi degli aventi diritto stessi. Viene infatti precisato che gli attestati così rilasciati non hanno valenza ai fini della eventuale stipula di un nuovo contratto (per la quale fa fede l'attestato telematico memorizzato nella Banca dati).</p> <p>Si propone di inserire alcune precisazioni ai commi 3 e 4, per far emergere con maggior chiarezza - senza possibilità di equivoci con la clientela - sia che l'avente diritto ha facoltà di scegliere nell'ambito delle modalità telematiche di consegna dell'attestato predisposte dall'impresa sia la finalità esclusivamente informativa degli attestati rilasciati ai sensi dei predetti commi.</p> <p>Si propone inoltre di allineare, per quanto possibile, le previsioni di cui al comma 4 e al comma 5, con le previsioni di cui all'art. 9, comma 2, che disciplina le modalità di acquisizione dell'attestato telematico da parte del nuovo assicuratore direttamente nella Banca Dati.</p> <p>Per maggiore coerenza, si propone infatti di porre sempre a carico del nuovo assicuratore l'onere di ricostruire l'attestato del rischio telematico, anche con riferimento a contratti già scaduti alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, secondo le modalità di acquisizione dell'attestato telematico previste dall' art. 9 comma 2 (su cui v. nostre proposte di modifica).</p> <p>Ciò a fini di uniformità e certezza quanto all'impresa tenuta al predetto adempimento e per rafforzare il ruolo centrale di riferimento della Banca dati degli attestati, soprattutto nella prossima fase di necessaria implementazione del suo popolamento da parte di tutte le imprese assicuratrici. Si propone infatti di evitare ogni commistione e passaggio intermedio fra nuovo e vecchio assicuratore, poiché richiedere</p> |  |  |
|--|--|---|--|--|

|     |         |       |   |               |   |
|-----|---------|-------|---|---------------|---|
|     |         |       | in via sistematica informazioni da parte del nuovo assicuratore direttamente al vecchio assicuratore implicherebbe processi onerosi e, comunque, notevoli rallentamenti fisiologici nel rilascio del preventivo o del contratto al cliente.   |               |   |
| 70. | Art. 13 | 2 e 3 | <p>E' prevista una doppia data di attivazione delle disposizioni regolamentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a luglio 2015 attivazione della dematerializzazione attestato e, per i contratti in scadenza in tale mese, delle nuove modalità di consegna al contraente dell'attestato stesso;</li> <li>- entro il 31 ottobre 2015 (= contratti in scadenza dicembre 2015) per la consegna telematica dell'attestato verso gli aventi diritto.</li> </ul> <p>Tenuto conto che l'iter di pubblica consultazione terminerà circa a metà aprile, il margine di tempo per allinearsi alle nuove disposizioni – attestati disponibili entro giugno 2015 – a fronte di testo certo e consolidato risulta piuttosto esiguo.</p> <p>Per quanto precede, saremmo dell'avviso di proporre di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- considerare il 31 ottobre 2015 quale data utile per il recepimento di tutte le disposizioni del regolamento;</li> </ul> <p>in subordine</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevedere una data di entrata in vigore della prima parte degli adempimenti previsti meno ravvicinata rispetto a luglio 2015.</li> </ul> | Allianz Spa   | <p><u>Proposta parzialmente accolta.</u></p> <p>Le complessive deroghe indicate nell'art. 13 (così come modificato – v. punto 72) per i diversi adempimenti, si ritengono congrue per garantire l'adempimento delle disposizioni regolamentari.</p> |
| 71. | Art. 13 | 2 e 3 | <p>Per coerenza interna al testo regolamentare e per consentire alle imprese una più efficace opera di adeguamento alla nuova normativa, con predisposizione dei necessari interventi di natura tecnica, informatica e procedurale, si chiede che l'intero Regolamento, o quanto meno tutte le disposizioni concernenti gli aventi diritto diversi dal contraente e dal proprietario, entrino in vigore non prima del 31 ottobre 2015 (ovvero decorsi sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel caso in cui essa avvenga successivamente al 30 aprile 2015). Quanto sopra, in considerazione del fatto che allo stato le imprese non dispongono del dato relativo a quest'ultima categoria di soggetti.</p>   | Gruppo UNIPOL | <p><u>Proposta parzialmente accolta.</u></p> <p>Le deroghe indicate nell'art. 13 (così come modificato – v. punto 72), per i diversi adempimenti si ritengono congrue per garantire l'adempimento delle disposizioni regolamentari.</p>             |
| 72. | Art. 13 | 2 e 3 | <p>Proposta di modifica</p> <p>2. <i>Il presente Regolamento entra in vigore con riferimento ai contratti r.c. auto in scadenza dal 1° luglio 2015.</i></p> <p>3. <i>Le imprese si adeguano alle disposizioni previste dall'art. 7, comma commi 6, 8 e 9, entro il 31 ottobre 2015.</i></p> <p>Lo schema regolamentare stabilisce un termine maggiore per l'entrata in vigore delle nuove norme relative agli adempimenti</p>   | ANIA          | <p><u>Proposta accolta.</u></p> <p>Il comma 3 dell'art. 13 è così modificato:</p> <p>3. <i>Le imprese si adeguano alle disposizioni previste dall'art. 7, comma commi 6, 8 e 9, entro il 31 ottobre 2015.</i></p>                                   |

|     |                       |   |  |      |  |
|-----|-----------------------|---|--|------|--|
|     |                       |   | <p>verso gli aventi diritto all'attestato diversi dai contraenti rispetto al termine previsto per l'entrata in vigore delle norme recanti adempimenti verso i contraenti stessi, per i quali il Provvedimento IVASS n. 7/2013 (home insurance) aveva già previsto la creazione di aree del sito internet dedicate.</p> <p>A questo ultimo riguardo si chiede conferma che le nuove previsioni relative agli aventi diritto diversi dal contraente, alle quali le imprese devono adeguarsi entro il 31 ottobre prossimo, si riferiscano agli attestati relativi ai contratti in scadenza dal 1° dicembre 2015, che -ai sensi dell'art. 7, comma 2, dello schema regolamentare - devono essere messi a disposizione degli aventi diritto almeno 30 giorni prima di tale data, vale a dire dal 1° novembre 2015.</p> <p>Si propone inoltre, per esigenze di uniformità operativa, di estendere tale termine anche agli adempimenti in materia di rilascio degli attestati a soli fini informativi previsti dall'art. 7 commi 8 e 9.</p> |      |  |
| 73. | Art. 13               | 4 | <p>Proposta di modifica</p> <p><i>4 Fino all'entrata in vigore del Provvedimento IVASS, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, restano in vigore le regole di assegnazione e le regole evolutive delle classi di merito di conversione universale (CU) disciplinate dall'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 4/2006.</i></p> <p>Si segnala la necessità di integrare la previsione, poiché l'Allegato 2 del Regolamento n. 4/2006 detta sia le regole di assegnazione sia le regole evolutive della classe CU. E' necessario che la norma stabilisca che tutte e due le tipologie di regole restino in vigore fino ad emanazione del nuovo Provvedimento IVASS in materia, altrimenti si creerebbe una lacuna nella disciplina regolamentare.</p>  | ANIA | <p><u>Proposta accolta.</u></p> <p>Il comma 4 (divenuto comma 5 a seguito dell'introduzione di un ulteriore comma) dell'art. 13 è così modificato:</p> <p><i>Fino all'entrata in vigore del Provvedimento IVASS, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, restano in vigore le regole di assegnazione e le regole evolutive delle classi di merito di conversione universale (CU) disciplinate dall'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 4/2006.</i></p>  |
| 74. | Osservazioni Generali |   | <p>In linea generale si ritiene che il Regolamento posto in pubblica consultazione sia incompleto, mancando delle disposizioni fondamentali per la disciplina della banca dati degli attestati di rischio.</p> <p>Infatti tale banca dati non viene identificata per quanto attiene il soggetto gestore nonché le regole conseguenti di alimentazione e fruizione, ivi compresi i soggetti abilitati ad accedere alle informazioni contenute nella banca dati, con particolare riferimento alle diverse tipologie di intermediari coinvolti nella conclusione dei contratti r.c.auto.</p> <p>Sarebbe pertanto maggiormente coerente integrare compiutamente detto Regolamento di tali elementi ora rinviati ad un successivo Provvedimento di competenza di questo</p>   | AIBA | <p>Il testo del regolamento è aderente allo spirito della legge ed esaustivo in tema di completezza delle disposizioni nella materia che si intende disciplinare.</p> <p>Data la natura tecnica degli aspetti inerenti la gestione, l'alimentazione e l'accesso alla banca dati, si è ritenuto maggiormente idoneo adottare uno specifico e separato Provvedimento.</p> <p>Inoltre, l'attività divulgativa preventiva posta in essere dall'Istituto ha contribuito a colmare eventuali lacune informative del testo regolamentare.</p> |

|     |                       |  |                    |  |
|-----|-----------------------|--|--------------------|--|
|     |                       | <p>stesso Istituto.</p> <p>Si segnala inoltre che in nessuna parte del testo in consultazione viene fatto esplicito riferimento alle procedure di comunicazione al contraente della facoltà di rifondere un eventuale sinistro pagato al fine del mantenimento della classe di merito, procedura ora disciplinata nell'allegato 2 al Regolamento Isvap 4/2006 e successive modificazioni.</p> <p>Inoltre si ritiene particolarmente gravoso l'onere previsto di imporre una consegna telematica via web in apposita area riservata del sito internet delle compagnie nei confronti di soggetti diversi rispetto al contraente della polizza (in particolare nei confronti di: proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario). Tale gravosità incide sia sul lato dell'offerta (le compagnie) per il necessario adattamento dei sistemi informativi e delle interfacce web, con conseguenti aggravii di costo delle polizze, sia nei confronti degli aventi diritto che non hanno rapporti con la compagnia e che comunque per la consegna dell'attestato dovranno fare richiesta di userid e psw per l'accesso ad un'area riservata che verrà utilizzata una tantum ed esclusivamente per tale finalità di acquisizione dell'informazione sull'attestato di rischio.</p> |                    | <p>La materia sarà oggetto di disciplina nell'ambito del Provvedimento in materia di regole evolutive CU previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento.</p> <p>La legge impone senza possibilità di deroghe la consegna telematica dell'attestato agli aventi diritto diversi dal contraente.</p>   |
| 75. | Osservazioni Generali | <p>Sarebbe opportuno che il nuovo regolamento prevedesse alcune sostanziali modifiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Obbligo per le compagnie di assicurazione di emettere le Attestazioni di Rischio nella forma di documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata e provvisto di marcatura temporale.</li> <li>2) Obbligo per le compagnie di assicurazione di richiedere ai propri clienti nel momento della sottoscrizione del contratto la idoneità e la disponibilità a ricevere la propria attestazione per via telematica.</li> <li>3) Obbligo per le compagnie di assicurazioni di provvedere all'invio di una copia cartacea dell'attestato che contenga i riferimenti al documento digitale originale (<i>hash</i>) verso tutti coloro che siano indisponibili alla ricezione telematica.</li> <li>4) Apertura della banca telematica ai consumatori con possibilità di verifica della propria posizione e della autenticità della copia cartacea tramite indicazione dell'<i>hash</i>. In tale modo verrebbe garantita la possibilità, anche ai soggetti non provvisti di capacità telematica, di farsi autenticare un documento quale copia conforme di un originale informatico.</li> </ol>   | ADUSBEF<br>Toscana | <p><u>Proposta non accolta</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Il solo obbligo stabilito dalla legge è quello della messa a disposizione dell'attestato che, se stampato, ha mero valore informativo e non incorpora alcun diritto.</li> <li>2) Nel regolamento è prevista la messa a disposizione dell'attestato per via telematica sul sito web, come indicato espressamente dalla legge. La possibilità di consegna telematica "aggiuntiva" dell'attestato si attiva solo su richiesta del contraente o, se diverso, dall'avente diritto. La richiesta, quale comportamento concludente, presuppone, di per sé, il rilascio di un esplicito consenso.</li> <li>3) La richiesta di prevedere l'obbligo di un invio cartaceo dell'attestato rappresenta una misura eccessiva ed incoerente considerata la finalità della dematerializzazione dell'attestato prevista dalla norma di legge. Tuttavia, sono stati previsti</li> </ol> |



|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>presidi a tutela dei soggetti con poca pratica nell'utilizzo di strumenti informatici (v. art. 7, comma 8).</p> <p>4) La legge non prevede espressamente tale ipotesi. La proposta, comunque sarà oggetto di una successiva valutazione tenuto conto della funzionalità della Banca dati e dell'analisi costi/benefici tra modifiche auspicabili e finalità attese e avuto riguardo ai profili di tutela della riservatezza dei dati personali.</p> <p>Per quanto concerne, inoltre, gli aspetti inerenti la sicurezza dei canali di trasmissione e la verifica della certezza della data di trasmissione e ricevimento dei dati nella Banca dati, gli stessi sono stati oggetto di specifica regolamentazione nel testo del Provvedimento, di cui all'art. 5, comma 1 del Regolamento, di prossima emanazione, nonché nei documenti tecnici allo stesso allegati, che definiscono l'operatività della Banca dati in materia di alimentazione ed accesso.</p> |
|--|--|--|--|--|--|